



# CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Provinciale CONAPO Macerata

prot. 16/2018

MACERATA: 22 maggio 2018

e-mail: [macerata@conapo.it](mailto:macerata@conapo.it)

PEC: [conapo.macerata@pec.it](mailto:conapo.macerata@pec.it)

AL DIRETTORE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO MARCHE  
DOTT. ING. ANTONIO LA MALFA

AL COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MACERATA  
DOTT. ING. DOTT. ING PIER PAOLO PATRIZIETTI

E P.C. AL CAPO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO  
DOTT. ING. GIOACCHINO GIOMI

ALLA DIREZIONE CENTRALE FORMAZIONE  
DOTT. ING. EMILIO OCCHIUZZI

ALLA SEGRETERIA GENERALE CONAPO  
IA ANTONIO BRIZZI

AL SEGRETERIA REGIONALE CONAPO MARCHE  
VE MIRCO LUCONI

**Oggetto: CRITERI DI SELEZIONE PER GLI ASPIRANTI AL CORSO REGIONALE SAF FLUVIALE  
PRESSO IL POLO DIDATTICO DI TERNI (LOCALITA' PAPIGNO)  
RICHIEDERE URGENTEMENTE CHIARIMENTI ALLA DCFORM SUL POSSESSO DEL REQUISITO  
"OPERATORE SAF BASICO" PER L'ACCESSO AL CORSO FLUVIALE.**

Si riscontrano le note DIR.MAR n° 8909 del 17/05/2018 e DDS COM/MC n° 506 del 18/05/2018 attraverso le quali l'amministrazione territoriale ha inteso rappresentare al personale l'inizio di un nuovo corso di formazione Fluviale da svolgere presso il polo didattico di Terni dal 04 al 15 giugno 2018.

Nella nota DIR.MAR si continua purtroppo a prendere atto della duplice ed ambigua posizione della Direzione Regionale VVF Marche, la quale dapprima scrive: "**codesti Comandi provinciali dovranno comunicare** a questa Direzione entro il 29 maggio p. v. **i nominativi in ordine di priorità del personale** appartenente al ruolo dei Vigili, dei Capi Squadra o dei Capi Reparto **interessato a partecipare al corso...**" (rimandando la responsabilità ai dirigenti locali) per poi subito dopo specificare nell'ultimo capoverso: "**Questa Direzione Regionale provvederà a selezionare i nominativi** e a comunicarli alla DCF per le opportune autorizzazioni e a codesti comandi" (ribadendo la propria responsabilità sulla selezione finale dei partecipanti selezionati al corso).

Viene da chiedersi: "Quale sia il Dirigente veramente responsabile nella regione Marche quando si parla di formazione del personale VVF?"

Comunque sia, in entrambe le note, per l'individuazione del personale che potrà partecipare al corso viene menzionata la nota DIR-MAR n°6531 del 16 giugno 2016 recepita presso il Comando di Macerata con O.D.G. n° 41 del 17 giugno 2016.

Tali criteri sono stati ulteriormente inseriti nell'allegato della DDS COM/MC n° 506/2018 dove però non vengono

menzionati o quantomeno chiariti i requisiti minimi richiesti dalla DCFORM a seguito delle ultime circolari che hanno regolamentato i settori SAF; CRA, SFA, SA.

Già nella circolare EM 10/2015 sono stati individuati i due nuovi livelli SAF dove si è dato seguito alla creazione del livello "SAF basico" (che dovrebbe comprendere la formazione dell'attuale livello 1A e parte di quella 1B) e del livello "SAF avanzato" corrispondente all'attuale livello 2A. Nella circolare viene altresì precisato che **"Il percorso per conseguire la qualificazione di soccorritore SAF basico sarà parte integrante della formazione di base"**

Ad oggi, di fatto, sia nella formazione professionale delle nuove leve che in quella del personale di ruolo, tale procedura non è mai iniziata, facendo rimanere in essere le differenze tra i vari livelli SAF esistenti e soprattutto tra SAF 1A e 1B.

Nella parte conclusiva della medesima circolare, nel paragrafo intitolato **"Operatore SAF"**, viene precisato con testuali parole che: **" l'operatore SAF applica le procedure operative per le quali è formato e abilitato"** e proseguendo, nel successivo paragrafo intitolato **"Norme Transitorie"**, viene espressamente dichiarato **"il personale già qualificato a livello SAF 1B viene inquadrato nella qualifica di SAF Basico"**.

Appare chiaro dunque che tutto il personale formato 1°A, non avendo ricevuto ancora una formazione tale da poter essere inserito nel livello basico, non può essere inquadrato nel livello SAF Basico, finché non avrà ricevuto adeguata formazione. Ad oggi, dunque, non può beneficiare delle prerogative, come la possibilità di accedere ad un corso fluviale, riservate a coloro che sono inquadrati come operatori SAF basico al pari dei SAF di livello 1B.

si allega stralcio della circolare citata

## **CIRCOLARE n. EM 10/2015**

OGGETTO: Circolare applicativa del progetto di riordino del C.N.VV.F. al settore SAF.

### **Premessa**

L'analisi delle strutture centrali e periferiche del C.N.VV.F., fornita dal progetto di riordino, ha evidenziato la necessità di mantenere e migliorare anche la risposta fornita della componente SAF nel "sistema VF".

Sono state fornite, pertanto, le linee guida da seguire per il riordino, attesa la necessità di mantenere e rendere ancora più efficiente la capacità di intervento negli scenari operativi specifici della componente specializzata SAF.

Il progetto di riordino definisce:

1. soccorritore SAF "basico" (comprendente gli attuali livelli 1A e 1B),
2. soccorritore SAF "avanzato" (corrispondente all'attuale livello 2A).

Le abilità dei livelli operativi SAF sono così sintetizzabili.

Soccorritore SAF basico: operatore abilitato allo svolgimento di manovre di soccorso in discesa ed in salita fino ad una distanza dalla zona sicura (ancoraggio) definita dai limiti operativi e prestazionali delle risorse strumentali. Il percorso per conseguire la qualificazione di soccorritore SAF basico sarà parte integrante della formazione di base.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO

## Operatore SAF

È il personale operativo addestrato ad operare secondo quanto disposto dalla vigente normativa per le componenti specializzate del CNVVF (art.51, comma 1 DPR.64/2012).

L'operatore SAF applica le procedure operative per le quali è formato e abilitato.

L'operatore SAF Avanzato, nel rispetto del livello di coordinamento previsto dall'articolo 51 del DPR 64/2012, affianca il ROS nella definizione della strategia dell'intervento di soccorso e mantiene la responsabilità del coordinamento delle attività di specifica competenza SAF Avanzato.

Al personale qualificato SAF Avanzato viene rilasciato un libretto personale di attività all'interno del quale vengono annotate le operazioni e gli addestramenti effettuati.

## Norme Transitorie

L'applicazione del presente provvedimento non deve in alcun modo diminuire il livello di efficienza attuale, che al contrario si intende incrementare e richiede il migliore impiego delle professionalità disponibili ai differenti livelli.

L'attuale organizzazione del settore a livello regionale e provinciale, deve essere mantenuta per essere progressivamente adeguata alla nuova configurazione in funzione della disponibilità delle unità formate.

Il personale SAF attualmente abilitato ai vari livelli mantiene pertanto il ruolo ed i compiti attribuiti.

Il personale già qualificato al livello SAF 1B viene inquadrato nella qualifica di SAF Basico.

Il personale già qualificato al livello SAF 2A viene inquadrato nella qualifica di SAF Avanzato.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
(GIOMI)

Inoltre, nella circolare EM 12/2016, che ad oggi regola i criteri e le norme del CRA (Contrasto rischio acquatico) SFA (Soccorritori fluviali ed alluvionali) ed SA (Soccorritori acquatici) viene espressamente sancito che per l'accesso al corso fluviale sono necessarie tre condizioni fondamentali:

- l'abilitazione ATP (autoprotezione in ambiente acquatico),
- l'abilitazione TPSS (tecniche sanitarie di primo soccorso),
- l'abilitazione soccorritore SAF Basico (in regola con i mantenimenti).

È considerato titolo preferenziale il possesso del brevetto di salvamento a nuoto VF o equipollente.

Per mezzo della presente, questa O.S., vista la promiscuità delle responsabilità, intende chiedere all'amministrazione territoriale, sia regionale che provinciale, se intenderà prendere in considerazione le

valutazioni sopra esposte non facendo partecipare il personale 1A (non inquadrato nel livello Basico) al corso fluviale di cui in oggetto e se viceversa considererà fondamentale il parametro dell'essere inquadrati nel SAF Basico, in modo da rispettare le attuali circolari emanate a firma del Capo del Corpo.

Ci preme sottolineare che, proprio nei mesi di aprile e maggio 2018, altre Direzioni regionali, recependo le direttive della DCFORM (vedi note allegate), ha ritenuto opportuno rimarcare il possesso del brevetto 1B per poter partecipare al Corso Fluviale.

Addirittura, nel mese di aprile 2018, lo stesso Capo del Corpo, con nota 6963 del 13-04-2018, ha annullato la partecipazione dei discenti ad un corso fluviale per via del fatto che non fossero SAF basici ma semplicemente possessori del livello SAF 1A, requisito ritenuto non idoneo per la partecipazione al Corso Fluviale.

Chiaramente, tale questione apre anche scenari di responsabilità sulla salute e sull'incolumità dei partecipanti al corso, dei quale il CONAPO non vuole farsi assolutamente carico, preferendo piuttosto sottolineare alle SS.VV. la necessità di chiedere dei chiarimenti urgenti alla stessa DCFORM o allo stesso Capo del Corpo (anche a costo di rimandare il corso di qualche mese pur di eseguirlo "con le carte in regola") e, laddove venissero confermate le indicazioni fornite alle altre Direzioni, far presente tale condizione formativa al personale VVF delle Marche per non creare delle false aspettative, trovandosi poi a deluderle.

Laddove tra i discenti venisse fatto partecipare personale di livello SAF 1A e questo accidentalmente si infortunasse, la responsabilità ricadrebbe completamente sull'amministrazione, la quale non potrebbe difendersi sostenendo di non essere stata informata sulle attuali norme e direttive.

Si vuole inoltre ricordare a codesta Amministrazione Provinciale che l'ultimo corso fluviale regionale è stato programmato a Settembre 2016 e reso noto presso il comando di Macerata con DDS n° 623 del 6 luglio 2016.

Tale corso vide l'adesione di diversi Vigili del Fuoco del Comando di Macerata, i quali, loro malgrado, si videro rimandare e -nota bene- non annullare il corso a data da destinarsi, a causa **dell'esiguo numero di personale VVF in possesso dei requisiti minimi previsti per la partecipazione.**

Sarebbe perciò opportuno che il Comando di Macerata fornisca, per chiarezza e trasparenza, a questa O.S. i nominativi di quell'esiguo numero di personale VVF in possesso dei requisiti minimi già nell'edizione del 2016, riservando agli stessi un legittimo diritto di prelazione, criterio ultimamente utilizzato per altri corsi (vedi NIAT 12<sup>a</sup> edizione), per accedere al prossimo corso fluviale.

Per quanto sopra esposto, certi di un vivo interessamento alla questione della dirigenza territoriale, si rimane in attesa di un riscontro.

Distinti saluti.



SEGRETARIO PROVINCIALE  
CONAPO MACERATA  
V.E. MICHELE CICARILLI





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la PUGLIA

p.c. Alla Direzione Centrale per la Formazione

Alla Direzione Centrale per l'Emergenza

TRASMESSO VIA PEC

**Oggetto:** Corso regionale SFA - Regione Puglia. Terni 9/4/ 2018 – 20/4/2018.

In relazione al corso in oggetto, preso atto che è stato ammesso a partecipare anche personale in possesso del solo livello SAF fase 1A, e in particolare 1 unità del comando di Foggia, 1 unità del comando di Lecce e 2 unità del comando di Taranto, mentre le restanti 8 unità partecipanti sono in possesso del livello SAF 1B, sentito il Direttore Centrale per la Formazione e il Direttore Centrale per l'Emergenza sui requisiti minimi per l'ammissione al corso SFA previsti dalle disposizioni in materia, che prevedono che il solo livello SAF 1A non sia sufficiente, si ritiene opportuno interrompere a decorrere dal 16/04/2018 la missione e la partecipazione al corso per personale in possesso del solo livello SAF 1A, significando che quest'ultimo dovrà essere ammesso al primo corso utile SAF basico, le cui procedure sono allo studio del tavolo tecnico insediato presso la Direzione Centrale per la Formazione, e successivamente completare il percorso formativo SFA con la partecipazione dalla seconda settimana, avendo già frequentata la prima.

Si prega di dare immediata comunicazione al personale interessato e al Direttore del corso.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO

(GIOMI)

dipvvf.COM-FI.REGISTRO  
UFFICIALE.I.0008474.18-04-2018.h.11:18

dipvvf.DIR-TOS.REGISTRO  
UFFICIALE.U.0009451.18-04-2018.h.08:15



*Ministero dell' Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E  
DELLA DIFESA CIVILE

*Direzione Regionale Toscana*

Firenze, data del protocollo

COPIA DI LAVORO

Ai COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA TOSCANA  
*Loro indirizzo PEC*

Oggetto: XXI Corso Regionale SAF Fluviale Alluvionale SFA - codice 2018TOS0037.  
Centro di Formazione Nazionale "Papigno" - "Centro F.A.I.C. (Formazione Acquaticaca Italia Centrale)". Terni dal 14.05.2018 al 25.05.2018. Requisiti personale discente.

In riferimento alla nota di questa Direzione Regionale prot.6362 del 13.03.2018 relativa al corso in oggetto, si informano codesti Comandi che, a seguito di specifica indicazione pervenuta per le vie brevi dalla DCF, potrà accedere al corso esclusivamente il personale in possesso del livello SAF IB.

Per IL DIRETTORE REGIONALE a.p.c.  
IL DIRIGENTE SUPERIORE  
ing. Claudio Chiavacci

(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)

GC/SDL/amp

50132 Firenze - Via Marsilio Ficino, 13  
Centralino ☎ 055 55251  
e-mail ✉ [dir.toscana@vigilfuoco.it](mailto:dir.toscana@vigilfuoco.it)  
PEC ✉ [dir.toscana@cert.vigilfuoco.it](mailto:dir.toscana@cert.vigilfuoco.it)



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

*Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige*

AREA FORMAZIONE

Padova, data del protocollo

A OO.SS. VENETO  
*loro sedi*

**Oggetto: Modifica pianificazione didattica 2018 – comunicazione.**

La Direzione Centrale della Formazione ha stabilito che per la partecipazione al corso “Soccorritore Fluviale – Alluvionale”, il requisito SAF 1B è da considerarsi sostitutivo del SAF Basico fino a pubblicazione del relativo pacchetto didattico.

Quanto sopra premesso, al fine di effettuare il corso SFA come previsto dalla pianificazione 2018 la scrivente ha provveduto ad effettuare la ricognizione, in riscontro alla quale è emersa la carenza di candidati in possesso del requisito SAF 1B, rendendo obbligatorio il rinvio a data da destinarsi di tale corso.

A tal proposito, la realizzazione del prossimo corso SFA è dunque inevitabilmente subordinata a far acquisire al personale interessato a tale corso il requisito SAF 1B.

Pertanto, si vuole condividere con codeste OO.SS. la necessità di organizzare un corso regionale di soccorritore SAF 1B propedeutico al solo personale che risulta essere interessato a diventare soccorritore fluviale – alluvionale che si terrà presso i locali di questa Direzione in data che sarà definita successivamente.

Il Direttore Interregionale  
DATTILO

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

RL/gn